

Pubblicato il 28/03/2018

N. 01920/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02610/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2610 del 2018, proposto da:

LINO MASSIMO CAIVANO, LORETTA CASINELLI, MILENA COLIZZI, FRANCESCO COMMONE, LAURA GALLI, MARIA GIUSEPPINA MANNO, UMBERTO RAIMONDI, LUCA SACCO, FABIO VARGIOLU, DONATELLO VERRASTRO, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico emanato con Decreto del 16.02.2018, avente ad oggetto "*Concorso per il reclutamento a tempo*

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a Serie Speciale del 16.02.2018 nella parte in cui:

- all'art. 3 – "*Requisiti di ammissione*" - prescrive che alla procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, con conseguente illegittima esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso dei diplomi ISEF in quanto privi di abilitazione all'insegnamento;

- all'art. 4 - Domanda di ammissione: termine, contenuto e modalità di presentazione – prescrive che "*I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*", in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale;

e per la declaratoria in via cautelare, mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno:

- del diritto dei ricorrenti a essere ammessi a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;

e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso 2018 e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove concorsuali previste per

ciascuna regione; con l'ulteriore condanna in forma specifica di far partecipare i ricorrenti nella fase concorsuale nelle classi di concorso A-48 e A-49 ovvero nelle altre individuate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame tipico della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* trattandosi di ricorrenti che sono in possesso di titolo di studio ISEF già previsto dalla Tabella A del d.m. n. 39 del 1998 (recante “*Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”), conseguito entro l’anno 2001/02, e non essendo mai state attivate procedure abilitative ordinarie per tali categorie di insegnanti (cfr. il precedente della Sezione di cui alla sent. n. 10890 del 2017);

che, pertanto, i ricorrenti devono essere ammessi in via cautelare alle imminenti prove del concorso;

che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-*bis*,

Accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende l'efficacia del d.d.G. del 16 febbraio 2018, ai fini dell'ammissione dei ricorrenti, in via cautelare, alla prove del concorso.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO